

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

| | PAG. |
|--|---------|
| Sostituzione: | |
| MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> | 3 |
| Proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| Senatori BALDI ed altri: Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (<i>Approvata dal Senato</i>) (3431) | 3 |
| MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> | 3, 5, 6 |
| BAMBI MORENO | 5 |
| BINELLI GIAN CARLO | 5 |
| ZANIBONI BRUNO, <i>Relatore</i> | 3, 5 |
| SEGNI MARIOTTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 6 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Elena Montecchi sostituisce il deputato Silvio Antonellis.

Variazioni nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del MSI-destra nazionale ha comunicato che i deputati Filippo Berselli e Paolo Agostinacchio cessano di far parte di questa Commissione; ne entra invece a far parte il deputato Antonino Macaluso.

Discussione della proposta di legge senatori Baldi ed altri: Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (Approvata dal Senato) (3431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldi, Saporito, Ferrari Aggradi e Zaccagnini: « Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento », già approvata dal Senato nella seduta del 23 gennaio 1986.

L'onorevole Zambon ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO ZAMBON, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione tende a risolvere i problemi interpretativi posti dalla legislazione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, contenuta nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in ordine alla qualificazione giuridica dell'attività di allevamento degli animali.

In proposito, vi sono gravi contraddizioni tra l'articolo 206 e l'articolo 207 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Il primo di tali articoli, infatti, considera « la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali » come azienda agricola, solo se connessi, complementari od accessori alla coltivazione della terra; il secondo, sempre agli stessi fini, ritiene lavori agricoli quelli inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma dell'articolo 2135 del codice civile.

Le contraddizioni derivano anche dal mancato coordinamento, all'interno del testo unico, delle diverse disposizioni. Infatti, l'articolo 206 riproduce l'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, emanato in un contesto normativo nel quale non era neanche fissato l'ambito dell'impresa agricola.

In questi ultimi anni si è sviluppato un notevole contenzioso sull'inquadramento degli allevamenti a fini infortunistici, in quanto l'INAIL, in base agli articoli 206 e 207 già citati, applica la disciplina assicurativa delle imprese industriali all'allevamento che non si svolga in stretto rapporto di connessione e di accessorietà con la coltivazione (posizione, questa, assunta anche dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione).

In pratica, la connessione viene riconosciuta solo quando l'allevamento non rivesta un valore ed una struttura economica preminenti rispetto alla coltivazione della terra (da cui, quindi, si deve trarre la prevalenza di quanto è necessario all'alimentazione dell'allevamento stesso).

Con l'articolo 1 della proposta di legge in discussione si formula un nuovo testo dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, nel senso che vengono considerate aziende agricole anche quelle esercenti un'attività diretta all'allevamento degli animali, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, realizzandosi il coordinamento con il successivo articolo 207 relativo alla classificazione dei lavori agricoli, che rinvia, appunto, al citato articolo 2135.

Inoltre, essendosi alcune volte rivelato insufficiente il richiamo dell'articolo 2135 ai fini della classificazione agricola dell'allevamento, si elencano, qualificandole come agricole, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, ittiche, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili.

Pertanto, ai fini infortunistici, quando il provvedimento diventerà legge, l'allevamento — ed in particolare quello bovino — sarà considerato di per sé agricolo in via autonoma, indipendentemente dalla connessione con la coltivazione del fondo.

Con l'articolo 2 si abroga l'ultimo comma del più volte richiamato articolo 207, che qualifica espressamente come annesse, complementari ed accessorie alla coltivazione del fondo l'avicoltura, l'apicoltura e simili.

Infine, con l'articolo 3 si riconosce l'applicabilità della nuova legge ai giudizi in corso, facendo salva l'intangibilità dei rapporti esauriti e cioè degli accertamenti che non siano stati contestati e per i quali sia avvenuto il pagamento dei contributi.

Durante la discussione svoltasi al Senato è stato sottolineato l'aspetto parziale del provvedimento, limitato al comparto infortunistico, mentre sarebbero da disciplinare altri aspetti dell'allevamento degli animali.

Al riguardo, si può notare che l'iniziativa legislativa — di cui si auspica una rapida approvazione — fa seguito a tutta una serie di provvedimenti che hanno affrontato e risolto problemi di qualificazione giuridica dell'attività di allevamento.

Si può ricordare la legislazione fiscale ed in particolare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1978: (in pratica, è stata sostituita la parola « ottenuti » con la parola « ottenibili », cosicché l'allevamento è considerato agricolo con riferimento all'idoneità del terreno a produrre almeno un quarto del mangime utilizzabile per l'allevamento degli animali, indipendentemente dall'effettiva qualità prodotta).

In sostanza, ai fini della disciplina dell'IRPEF, la sostituzione del riferimento oggettivo tra produzione di mangime ed attività di allevamento con riferimento potenziale consente di considerare agricola anche l'attività svolta dall'allevatore su terreni insufficienti.

Anche l'INPS — sia pure in via amministrativa, con apposite circolari — ha ritenuto di dover attenersi ai criteri stabiliti dalla ricordata normativa fiscale per l'inquadramento previdenziale degli allevamenti.

Inoltre, la disciplina sull'IVA (di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) assoggetta al regime speciale per l'agricoltura l'allevamento in genere, così come, sempre ai fini dell'IVA, sono considerati pro-

duttori agricoli i soggetti i quali esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Anche per quanto concerne la normativa in materia di tutela delle acque dell'inquinamento è stata trovata per gli allevamenti una soluzione soddisfacente in quanto essi vengono considerati, per la maggior parte, come insediamenti civili.

In definitiva, la qualificazione come attività agricola autonoma dell'allevamento di animali che si svolga prescindendo dalla connessione con la coltivazione del fondo o dal collegamento con il fondo medesimo è, attualmente, preclusa solo per il credito agricolo. È evidente che l'eventuale soluzione anche di questo aspetto trovi la sua sede nell'ambito dei progetti di riforma o di riordinamento del credito.

Oltre che soddisfare l'esigenza di dare un chiaro e preciso inquadramento giuridico alle attività agricole e di risolvere il crescente e caotico contenzioso che è venuto accumulandosi negli ultimi anni con pesanti oneri e grandi incertezze per gli operatori, le modifiche proposte pongono nella giusta dimensione e considerazione il concetto di impresa agricola ed in particolare quello di allevamento intensivo di animali per consumo alimentare, svincolandolo da un rapporto di dipendenza assolutamente rigida dalla terra, come è stato sino ad oggi inteso.

Si viene inoltre a rendere atto alla naturale evoluzione che caratterizza tutte le attività dei nostri tempi, cioè la progressiva specializzazione che ha lo scopo di rispondere in maniera più adeguata ai moderni criteri di qualità, efficienza, economicità delle attività imprenditoriali.

Mentre va ovviamente tenuta ferma una politica che agevoli l'impresa agricola di carattere nazionale che vede la coltivazione del suolo e l'allevamento direttamente connessi, sembra errato mantenere, per ogni genere di allevamento, l'attuale rigido collegamento tra coltivazione della terra e — appunto — allevamento, affinché quest'ultimo sia interpretato come attività agricola.

In ogni caso, sulla questione dell'inquadramento come agricolo « a tutti gli effetti » dell'allevamento cosiddetto intensivo si ritiene che non si possa pensare soltanto ad un problema di chiarimento giuridico, ma debbano essere tenute nel dovuto conto valutazioni di ordine economico e sociale, soprattutto considerando che il settore agricolo ha estremo bisogno di sostegni pubblici, per cui l'eventuale allargamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni potrebbe avere implicazioni che devono essere attentamente valutate.

Signor presidente, onorevoli colleghi, ho cercato — sia pure limitatamente — di evidenziare l'importanza di questa proposta di legge, considerando anche che la stessa è da tempo attesa dal mondo agricolo, non solo per le ragioni precedentemente esposte, ma anche per quel contributo di certezza che con l'approvazione del provvedimento potremo dare al comparto dell'allevamento, che di per sé ha già molte altre difficoltà.

Per tutte queste ragioni, invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole per una rapida approvazione della proposta di legge al nostro esame.

MORENO BAMBI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo una breve sospensione della seduta per poter svolgere alcune riflessioni dopo aver ascoltato l'intervento del relatore.

GIAN CARLO BINELLI. Il gruppo comunista non ha nulla da obiettare alla richiesta dell'onorevole Bambi.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 10,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge al nostro esame.

BRUNO ZAMBON, Relatore. Chiedo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta, per vagliare la possibilità di apportare emendamenti al testo della proposta di legge approvato dal Senato.

Mi auguro che tale rinvio permetta ai colleghi di compiere una più attenta riflessione sul testo approvato dal Senato, che, a mio avviso, dovrebbe restare identico.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha nulla in contrario ad un rinvio del seguito di questa discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito

della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO